

Osservazioni al decreto contenente la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220

* * *

L'ANICA, a seguito della lettura dello schema di decreto attuativo in oggetto, ritiene opportuno inviare alcune osservazioni.

Preliminarmente si osserva che il sistema di revisione, disciplinato dal decreto in oggetto, introduce un sistema di auto-classificazione che si ritiene condivisibile purché consenta, insieme ad una effettiva tutela dei minori, anche una gestione dell'istruttoria per la classificazione in linea con le esigenze del mercato.

* * *

1) Art. 2:

- comma 2: suggeriamo di rendere più coerenti le diciture utilizzate nel sistema di classificazione proposto e quindi di lasciare il “divieto” con riferimento solo agli anni 18 e prevedere per gli anni 14 “non adatto a”;
- comma 3 (vedi anche art. 8 comma 1): riteniamo sarebbe opportuno sostituire il termine “*genitore o chi esercita la potestà genitoriale*”, con il termine “*adulto*”. Il primo termine comporta il trasferimento, sugli esercenti delle sale, di una serie di adempimenti, necessari alla verifica della potestà genitoriale sui soggetti che accompagnano i minori, che rischiano solo di rendere inutilmente complicato l'ingresso in sala con conseguenze non facili da gestire sul piano operativo e quindi di fruizione del film. L'utilizzo del termine “*adulto*”, peraltro molto frequente negli altri sistemi europei, consentirebbe di tutelare i minori senza arrecare inutili disagi operativi; alla luce sempre di quanto previsto al presente comma, riteniamo potrebbe essere opportuno consentire di inserire direttamente una dicitura: “**10 accompagnato**” e “**14 accompagnato**”;

2) Art. 3: in merito alle Commissioni si osserva che:

- comma 3: non risulta chiaro quale sarà il ruolo del Presidente; inoltre il termine “educatore” appare troppo generico così come in generale le altre professionalità di cui alla lettera C) e D). Risulta inoltre del tutto assente una categoria dei rappresentanti dell'industria cinematografica;
- comma 6: si segnala che nella composizione obbligatoria delle sottocommissioni sembra non facciano parte gli esperti di cinema di cui al comma 3 lettera G).

3) **Art. 4:** il termine di 20 giorni previsto dalla procedura non risponde alle esigenze e realtà del mercato ed è di difficile attuazione soprattutto per le opere straniere. Qualora fosse confermato, sarebbe quantomeno opportuno prevedere che la mancata comunicazione da parte della Commissione - nel termine di 20 gg dalla ricezione dell'istanza da parte del produttore/distributore - valga come "silenzio -assenso" e quindi conferma della classificazione proposta dall'operatore. Inoltre qualora fosse confermato il predetto termine di 20 gg, si auspica che il decreto del Direttore generale Cinema di cui al comma 2, dell'art. 4 dello schema di D.Lgs, tenga conto delle varie e molteplici ragioni di urgenza dettate dalle esigenze del mercato.

4) **Art. 6, art. 8 secondo comma e art. 9:**

- **art. 6 e art. 9:** l'articolo in questione risulta presentare delle contraddizioni e comunque non è sufficientemente chiaro, con il rischio di generare dei problemi in sede di attuazione. Il primo comma dell'art. 6 richiama, infatti, per i materiali pubblicitari, la procedura dell'art. 4 (quindi quella per la verifica della classificazione presso la Commissione) ma al secondo comma esclude l'obbligo di dover sottoporre le opere alla Commissione stessa; l'art. 9 prevede poi l'applicazione di una sanzione a tutti coloro che non abbiano rispettato l'art. 4, commi 1 e 2 (quindi, in ragione del generico richiamo fatto, dall'art. 6, comma 1, all'art. 4 anche a coloro che non rispettano la procedura per la classificazione dei materiali pubblicitari).

Si ritiene, quindi, fondamentale che venga chiarita l'esclusione o meno dei materiali pubblicitari dalla procedura e che, nell'eventualità in cui la procedura venga applicata, le tempistiche siano consone al tipo di contenuto audiovisivo (trailer, teaser etc.) oggetto di classificazione.

- **Art. 6 secondo comma e art. 8, secondo comma:** dalla lettura del secondo comma dell'art. 6 e dalla lettura dell'art. 8 risulta che la classificazione del contenuto pubblicitario del film non può essere separata da quella del film stesso.

Il secondo comma dell'art. 6 prevede, infatti, che qualora la Commissione, visionato il film cui il contenuto pubblicitario si riferisce, riscontri una classificazione diversa da quella data in sede di promozione, sia obbligo dell'operatore modificarla.

Il secondo comma dell'art. 8 prevede il divieto di abbinare a opere alla cui prima proiezione possono assistere i minori "*opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori*".

Si osserva che:

- a) il contenuto promozionale è un contenuto audiovisivo che meriterebbe di poter essere classificato separatamente dal film cui si riferisce (come peraltro accade anche in molti sistemi europei);
- b) le tempistiche di programmazione e diffusione dei contenuti pubblicitari sono di molto antecedenti l'uscita del film cui si riferiscono. Il parere della Commissione sul film - con l'obbligo di modifica del materiale pubblicitario (ex art. 6 secondo comma), qualora la classificazione della Commissione fosse difforme da quella data dall'operatore al trailer - rischia di avvenire in un momento in cui potrebbe essere impossibile per l'operatore rimuovere/modificare i materiali pubblicitari (si pensi ai materiali diffusi via web) con il rischio di gravarlo di responsabilità e costi per un ritardo dell'amministrazione e con la conseguenza peraltro che non venga garantita una effettiva tutela dei minori;
- c) si potrebbe anche prevedere l'utilizzo, nei materiali pubblicitari, di un simbolo che renda edotto l'utente del fatto che il contenuto pubblicitario ha una classificazione a se stante e che è comunque riferito ad un film non ancora classificato (e che quindi la classificazione data al materiale pubblicitario potrebbe essere diversa da quella del film). In questo modo si darebbe autonomia al contenuto pubblicitario e verrebbero comunque tutelati i minori.

- 5) **Art. 10:** l'articolo regola la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi. Non si comprende dal testo del decreto come operi la classificazione delle opere destinate invece alla televisione. Dal momento che la legge 220/2016 all'art. 33, comma 2, punto a) prevede che ci debba essere una uniformità nella classificazione degli altri prodotti audiovisivi, si auspica che il regolamento Agcom tenga conto del dettato della norma primaria e che introduca quindi criteri di uniformità per tutti i contenuti audiovisivi.

Roma, 13.11.2017